

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA IN COMMISSIONE**

CALZAVARA, CHINCARINI, BAMPO e FONTAN. — *Al Ministro delle comunicazioni.* — Per sapere — premesso che:

la mancata copertura radioelettrica nel comune di Arsié, in provincia di Belluno, non consente l'utilizzo del telefonino non solo agli abitanti, ma anche ai turisti e al flusso di utenti sull'importante via di comunicazione tra la Valsugana e il Feltrino;

in data 13 gennaio 1997, il comune di Arsié segnalava tale situazione alla Telecom Italia Mobile Spa;

la stessa Telecom con lettera datata 19 febbraio 1997, informava il comune stesso che nel programma di realizzazioni 1997 era stata inserita la copertura della zona segnalata;

con lettera datata 23 settembre la Telecom informava il comune suddetto che l'intervento impiantistico, inserito in un primo tempo nel programma del 1997, è stato posticipato e confermato nei programmi di più lungo periodo —:

se non ritenga opportuno adoperarsi affinché in tempi brevi anche nei paesi di montagna sia assicurato il servizio di telefonia mobile che comporta indubbi vantaggi anche sotto l'aspetto della sicurezza, ponendo così fine ad un assurdo disservizio. (5-03111)

CARLESI. — *Ai Ministri della pubblica istruzione e dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

nella giornata del 22 ottobre 1997, gli abitanti di Montazzoli (Chieti) hanno occupato per l'intera giornata la strada provinciale Castiglione Messer Marino-Perano;

solo a notte inoltrata, con l'intervento personale del questore di Chieti, i manifestanti hanno liberato la strada provinciale;

il motivo della protesta è da riferire alla chiusura della locale scuola media, disposta dal provveditore agli studi di Chieti in contrasto con le norme ministeriali vigenti —:

quali iniziative urgenti intenda assumere per evitare che le sacrosante manifestazioni di protesta dei cittadini di Montazzoli possano degenerare turbando l'ordine pubblico. (5-03112)

CARLESI. — *Al Ministro delle comunicazioni.* — Per sapere — premesso che:

il disegno di legge collegato alla finanziaria per il 1998, all'articolo 30, assegna agli uffici postali la vendita dei valori bollati, dei biglietti ed abbonamenti per autobus e la vendita dei biglietti delle lotterie;

tale disposizione non solo è destinata a creare notevoli disservizi nell'ambito degli uffici postali di tutta Italia che, in ragione del piano di razionalizzazione, accorpamento e tagli al personale, risultano essere già notevolmente inefficienti, ma penalizzerebbe gravemente le tabaccherie che fino ad oggi erano delegate a tale compito —:

se non ritenga che con questo provvedimento venga dato un ulteriore impulso alla crisi che investe tutti i pubblici esercizi ed in particolare le tabaccherie che probabilmente saranno private anche degli introiti relativi alle marche da bollo per la patente;

quali iniziative intenda prendere per rivedere l'impostazione assunta con il disegno di legge in questione, e per rendere giustizia ad una categoria di lavoratori che, pur rendendo un servizio allo Stato, non sono tutelati né considerati dal Governo. (5-03113)

CONTI. — *Al Ministro delle comunicazioni.* — Per sapere — premesso che:

è ormai certo che il Governo intende assegnare agli uffici postali la vendita dei valori bollati, dei biglietti ed abbonamenti per autobus e la vendita dei biglietti delle lotterie;

tale orientamento non solo è destinato a creare notevoli disservizi nell'ambito degli uffici postali di tutta Italia che, in ragione del piano di razionalizzazione, accorpamento e tagli al personale, risultano essere già notevolmente inefficienti, ma sicuramente recherà anche danni notevoli e difficilmente rimediabili alle tabaccherie, le quali hanno assolto a tale compito sino ad oggi, e che vedrebbero sottrarsi una fonte d'introito consistente —:

se non ritenga che con questa linea politica venga dato un ulteriore impulso alla crisi che investe tutti i pubblici esercizi ed in particolare le tabaccherie, che presumibilmente saranno private anche degli introiti relativi alle marche da bollo per la patente, considerando poi che il tutto andrà ad assommarsi ad una legislazione vigente già non propriamente favorevole ai tabaccai;

quali iniziative intenda prendere per rivedere l'impostazione assunta, e per rendere giustizia ad una categoria di lavoratori che, pur tra mille problemi — anche di sicurezza personale — rendono un servizio allo Stato ma non sono tutelati né considerati dal Governo. (5-03114)

SIMEONE. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della sanità.* — Per sapere — premesso che:

in questi giorni scadono i termini per la vaccinazione antinfluenzale;

all'interrogante risulta che il vaccino, reperibile a pagamento in tutte le farmacie del Paese, non sia invece disponibile presso le Asl e le strutture sanitarie pubbliche;

tale situazione comporta in termini particolarmente drammatici un danno per le classi sociali meno abbienti, che vedono in questo modo lesa di fatto il proprio diritto alla salute;

la disponibilità del vaccino presso le farmacie induce a ritenere che non vi siano problemi di approvvigionamento alla fonte che possano impedire alle strutture pubbliche di averlo a disposizione —:

quali ragioni abbiano determinato l'assurda situazione denunciata in premessa;

se non ritengano di accertare eventuali responsabilità di persone, enti o strutture, a qualsiasi livello;

quali iniziative intendano promuovere con la massima tempestività al fine di ripristinare la capacità delle strutture pubbliche di distribuire il vaccino antinfluenzale;

se ritengano compatibile l'assurda situazione venutasi a determinare con i solenni e quotidiani proclami del Governo a favore delle classi sociali meno abbienti del nostro Paese. (5-03115)

SAIA, LENTI e VALPIANA. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere — premesso che:

alcuni farmaci tra i più recenti, molto attivi contro la depressione a base di fluoxetina e paroxetina (Prozac, Seroxat), sono attualmente classificati in fascia C nel prontuario farmaceutico nazionale, per cui sono a totale carico degli assistiti ed hanno un costo abbastanza elevato (costo per la terapia che è pari ad oltre 100 mila lire al mese);

i suddetti farmaci sono dotati di elevata attività terapeutica per la cura della depressione che, come è noto, è una malattia psichica abbastanza diffusa che provoca notevoli sofferenze ai pazienti che ne sono affetti, tanto da spingerli spesso anche ad atti estremi di autolesionismo (anoressia, bulimia, suicidi eccetera);

è vero che vi sono altre sostanze con azione antidepressiva molto spiccata e di costo inferiore (ad esempio triciclici), ma è altrettanto vero che non tutti possono assumerli per una serie di problemi individuali e/o per il campo di applicazione, non sempre coincidente per le diverse molecole;

così stando le cose si costringe un certo numero di pazienti sofferenti e depressi a sostenere spese ingenti per potersi curare —

per quale motivo i farmaci antidepressivi a base di fluoxetina e paroxetina siano classificati in fascia C del prontuario farmaceutico nazionale, pur essendo estremamente efficaci (e a volte indispensabili!) per la cura della depressione;

se non ritenga opportuno, alla luce delle precedenti considerazioni, sottoporre alla Cuf l'opportunità di riclassificare i suddetti farmaci nella fascia A del prontuario farmaceutico anche se, ove ritenuto opportuno, con qualche nota che ne limiti la prescrivibilità. (5-03116)

CORDONI. — *Ai Ministri della sanità e del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

dall'inizio di quest'anno nella provincia di Massa Carrara si sono verificati numerosi e gravi infortuni sul lavoro;

ben otto di questi incidenti hanno avuto esito mortale, mentre molti altri hanno comportato gravi lesioni alle persone;

le organizzazioni sindacali hanno provveduto a denunciare inadempienze e difficoltà nella piena attuazione dei decreti legislativi nn. 626 e 624 riguardanti la sicurezza sui luoghi di lavoro, nonché in numerose aziende, la mancata nomina dei responsabili della sicurezza;

queste gravi carenze sono particolarmente riscontrabili soprattutto nelle im-

prese operanti nei bacini estrattivi, che sono peraltro maggiormente esposte ai rischi di incidenti sul lavoro;

l'ennesimo infortunio mortale è accaduto nei giorni scorsi nello stabilimento Panda di Villafranca, in Lunigiana, dove un operaio è stato colpito e ucciso da una macchina operatrice in movimento;

questo episodio costituisce il secondo incidente mortale verificatosi dall'inizio dell'anno in Lunigiana —

se ed in che modo intendano intervenire per verificare l'applicazione delle norme sulla sicurezza nelle aziende che operano nella provincia di Massa Carrara;

quali iniziative intenda intraprendere affinché sia realizzata una adeguata opera di controllo e prevenzione in grado di contrastare il grave fenomeno degli infortuni sul lavoro, in particolare nella provincia di Massa Carrara. (5-03117)

CALZAVARA e CHINCARINI. — *Al Ministro dei trasporti e della navigazione.* — Per sapere — premesso che:

l'articolo 136, comma 7, del codice della strada, in materia di patente di guida, equipara il soggetto residente in Italia da più di un anno che circola con patente estera rilasciata da uno Stato della Comunità europea senza avere chiesto la conversione, a colui che guida senza patente;

per la mancata conversione è previsto il ritiro della patente stessa;

la direttiva 91/439/Cee del Consiglio, del 29 luglio 1991, concernente la patente di guida, recepita in Italia con il decreto ministeriale 8 agosto 1994, nel preambolo prevede che « l'obbligo di sostituire le patenti entro un anno in caso di cambiamento di Stato di residenza normale, costituisce un ostacolo alla libera circolazione delle persone ed è quindi inammissibile, tenuto conto dei progressi compiuti in vista dell'integrazione europea »;

l'obbligatorietà della conversione della patente di guida straniera in patente di guida italiana contrasta nettamente con quanto stabilito in sede comunitaria;

la Corte di giustizia europea ha precisato che la mancata conversione della patente di guida straniera in patente di guida italiana non comporta l'invalidità della patente di origine, la quale deve essere riconosciuta in tutti gli Stati membri;

la circolare ministeriale n. 65 del 20 giugno 1997 prevede l'impossibilità in Italia, di rilasciare patenti di guida e immatricolare veicoli a nome di cittadini italiani residenti all'estero —:

se non ritenga opportuno adattare le iniziative idonee per modificare l'articolo 136 del codice della strada, nel senso di riconoscere la validità della patente di guida rilasciata da uno Stato membro della Unione europea senza la necessità di convertire la stessa, al fine di non ostacolare — anche sotto questo profilo — quel processo di integrazione europea già da tempo avviato;

quali siano le ragioni che sono alla base della circolare n. 65 del 20 giugno 1997. (5-03118)

SAONARA. — *Ai Ministri della pubblica istruzione e del tesoro.* — Per sapere — premesso che:

la legge n. 135 del 1997 dispone il rifinanziamento degli interventi di edilizia scolastica previsti dall'articolo 4 della legge n. 23 del 1996;

alla data odierna non è stato emanato il decreto del Ministero della pubblica istruzione che ripartisce i fondi tra le regioni;

tale ritardo temporale crea notevoli disagi nelle relazioni tra enti locali ed enti regionali, non essendovi certezze finanziarie relative ai piani annuali di attuazione;

la fase attuativa degli interventi — con i necessari adempimenti amministrativi —

richiede certamente tempi tecnici ulteriori che potrebbero bloccare utilizzi corretti e tempestivi delle risorse accantonate, in tale ambito, dagli enti locali —:

quale valutazione il Governo dia delle sollecitazioni rivolte dalle amministrazioni regionali circa la sollecita emanazione del decreto ministeriale di riparto delle risorse destinate al rifinanziamento degli interventi previsti dall'articolo 4 della legge n. 23 del 1996. (5-03119)

RUFFINO. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere — premesso che:

la legge 22 dicembre 1980, n. 880, prevede l'estensione alle « portatrici » della Carnia e zone limitrofe dei riconoscimenti previsti dalla legge 8 marzo 1968 n. 263;

le cosiddette « portatrici » prestarono servizio in favore delle truppe italiane operanti in zona di combattimento nella prima guerra mondiale, rifornendole di viveri e munizioni;

l'articolo 1 della citata legge n. 880 definisce beneficiarie del provvedimento tutte « le portatrici della Carnia e delle zone limitrofe nate entro l'anno 1905 »;

il comando della regione militare nord-est fu appositamente interpellato e fece conoscere con i fogli n. 231/91804 del 25 febbraio 1981 e n. 411/91804 del 22 febbraio 1983 l'elenco dei comuni della Carnia e quelli che, a parere del comando stesso, potevano essere considerati compresi nelle zone limitrofe;

scorrendo tale secondo elenco, si evince che il comando della regione militare vi ha compreso solo alcuni comuni direttamente confinanti con la Carnia, alcuni dei quali peraltro non interessati al provvedimento, escludendone altri, in cui sono presenti decine di portatrici riconosciute tali dal consiglio dell'ordine di Vittorio Veneto presso il ministero della difesa;

tale interpretazione della legge è assolutamente restrittiva ed in evidente con-

trasto con l'intento del legislatore che, estendendo i benefici alle donne interessate delle zone limitrofe della Carnia, intendeva senza dubbio affermare criteri di equità fra persone che assolvero ad eguali funzioni nello stesso periodo e su una unica linea del fronte;

tale interpretazione è confermata dal fatto che la legge in oggetto non parla di « comuni confinanti » o di « comuni limitrofi », ma di « zone limitrofe », evidentemente intendendo riferirsi a quelle zone, come il Canal del Ferro o le Valli del Torre e del Natisone, sempre comprese nella parte montana della provincia di Udine, che durante la prima guerra mondiale si trovavano nella stessa condizione della Carnia;

sulla base di tale interpretazione restrittiva ed inaccettabile della legge n. 880, sono state respinte decine di domande presentate da portatrici che hanno assolto al loro difficile e rischiosissimo compito nella grande guerra esattamente come le loro compagne carniche, ma che hanno la ventura di vivere in comuni come Dogna, Chiusaforte o Pontebba —;

cosa intenda fare il Ministro per corregge questa odiosa sperequazione, per garantire che la legge n. 880 del 1980 sia correttamente applicata e per permettere che la Repubblica italiana possa conferire il riconoscimento ampiamente meritato da queste donne coraggiose. (5-03120)

FOTI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.*
— Per sapere — premesso che:

in data 14 settembre 1997 il Gip presso il tribunale di Imperia emetteva ordinanza di custodia cautelare nei confronti della dottoressa Flavia Pignanelli Verardi, funzionario amministrativo dell'amministrazione penitenziaria, direttore della casa circondariale di Imperia;

la custodia cautelare in carcere veniva disposta dal Gip, in accoglimento delle richieste del pubblico ministero, essendo stati ravvisati nei confronti della dottoressa

Pignanelli gravi indizi di reità in ordine ai reati di: concussione (articolo 317 del codice penale), cognizione di conversazioni telefoniche (articolo 617 del codice penale), falsità ideologica (articolo 479 del codice penale), soppressione di atto vero (articolo 490 del codice penale), calunnia (articolo 368 del codice penale);

l'esigenza cautelare veniva giustificata e posta in relazione alla presunta « posizione dominante all'interno della casa circondariale » rivestita dalla Pignanelli;

il Gip disponeva in data 15 settembre 1997, nei confronti dell'indagata, la misura degli arresti domiciliari poi revocata con provvedimento del 20 settembre 1997 a seguito del quale la misura custodiale veniva sostituita con l'obbligo del divieto di dimora nel comune di Imperia;

il ministero di grazia e giustizia, per il tramite del direttore dell'ufficio centrale del personale del dipartimento amministrazione penitenziaria, disponeva il 16 settembre 1997 la sospensione cautelare dal servizio della dottoressa Pignanelli, come obbligatoriamente imposto dall'articolo 91 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

con ordinanza del 7 ottobre 1997 la sezione per il riesame del tribunale di Genova annullava l'ordinanza di custodia cautelare, emessa il 14 settembre 1997 dal Gip presso il tribunale di Imperia, nei confronti di Pignanelli Verardi Flavia;

a seguito della predetta decisione venivano a decadere anche le misure cautelari attenuate disposte nei confronti della Pignanelli successivamente all'emissione della citata ordinanza di custodia cautelare;

l'annullamento del provvedimento del Gip, pur non escludendo la possibilità che la Pignanelli potesse avere commesso i reati contestati, attesta e conferma che la misura cautelare venne richiesta ed adottata in assenza dei presupposti rigorosamente richiesti dalla legge;

al provvedimento restrittivo della libertà personale aveva fatto seguito, come già evidenziato, la sospensione dal servizio della dottoressa Pignanelli;

con nota del 17 ottobre 1997 il vice direttore dell'ufficio centrale del personale dell'amministrazione penitenziaria, informava la dottoressa Flavia Pignanelli Verardi, che l'ufficio aveva iniziato il procedimento amministrativo finalizzato alla riammissione in servizio della stessa « con contestuale assegnazione al provveditorato regionale dell'amministrazione penitenziaria di Genova »;

è evidente il fatto che la misura cautelare, ingiustamente disposta dal Gip di Imperia, oggetto di pesante censura e di conseguente annullamento da parte del tribunale del riesame, abbia arrecato un grave ed ingiusto danno alla dottoressa Pignanelli;

a prescindere da ogni altra valutazione rimane il fatto, profondamente ingiusto, che — anziché continuare a ricoprire l'incarico di direttore della casa circondariale di Imperia — la dottoressa Pignanelli è stata assegnata al provveditorato regionale dell'amministrazione penitenziaria di Genova;

oltre un anno fa (nel settembre del 1996) il procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Imperia, dottor Luigi Carli, ebbe a contestare alla direzione della casa circondariale di Imperia di avere autonomamente concesso ad un indagato, per di più in stato di arresto non ancora convalidato, « di conferire immediatamente col proprio difensore »;

a seguito di detto episodio lo stesso procuratore emanava una serie di disposizioni « in materia di colloqui fra indagati detenuti e loro difensori » (nota protocollo 1076 del 18 settembre 1996, nota protocollo n. 1087 del 23 settembre 1989);

il predetto dottor Luigi Carli, chiamato a pronunciarsi sull'istanza di revoca della misura coercitiva degli arresti domiciliari presentata nell'interesse della più volte citata Pignanelli Verardi Flavia, pur

esprimendo al Gip parere favorevole in ordine all'accoglimento della stessa, si lasciava andare a considerazioni del tutto inconferenti con il merito della questione, ipotizzando anche una strumentalizzazione politica della vicenda;

il dottor Carli ha, altresì, censurato « le quasi quotidiane dichiarazioni di esponenti politici o soggetti politicamente impegnati, su fatti processuali (quelli in questione) di cui, anche per il permanere del segreto investigativo in atto, paiono, in realtà ignorare la vera sostanza ed il supporto probatorio;

all'interrogante non pare che rientri nei compiti del dottor Carli l'esprimere, in atti nei quali esercita le funzioni di pubblico ministero, censure o giudizi nei confronti di chi, anche politicamente impegnato, si sia interessato e si interessi della questione, soprattutto quando l'attività « politica » si sia realizzata attraverso la presentazione di atti parlamentari di sindacato ispettivo —:

quali siano i motivi per cui la dottoressa Flavia Pignanelli Verardi non sia stata reintegrata nelle funzioni di direttore della casa circondariale di Imperia, ma sia stata assegnata al provveditorato regionale della amministrazione penitenziaria di Genova: la questione non è affatto irrilevante posto che, anche sotto il profilo economico, alla Pignanelli viene arrecato grave danno dovendo la stessa locare *ex novo* un immobile nella città di Genova, quando ad Imperia avrebbe continuato ad usufruire dell'immobile all'uopo riservatole dall'amministrazione penitenziaria;

se intenda accertare, attraverso apposita ispezione, se le accuse rivolte alla dottoressa Flavia Pignanelli Verardi non siano frutto di un accanimento nei suoi confronti, a seguito anche dei contrasti emersi nel settembre del 1996 tra il procuratore della Repubblica e la direttrice del carcere in ordine alle modalità da seguire per autorizzare i colloqui fra indagati detenuti e loro difensori;

se le disposizioni, in premessa richiamate, emanate dal procuratore della Re-

pubblica di Imperia in materia di colloqui fra indagati detenuti e loro difensori siano condivise dal Ministro e siano ritenute conformi alle norme vigenti e alle conseguenti disposizioni ministeriali impartite in proposito. (5-03121)

GALDELLI. — Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e dei trasporti e della navigazione. — Per sapere — premesso che:

la deregolamentazione dei rapporti di lavoro appare oramai uno dei problemi più rilevanti del nostro tempo; questo fenomeno incide profondamente sulla sicurezza, tant'è che gli incidenti sul lavoro aumentano invece di calare; incide anche stabilmente sull'occupazione, determina fenomeni nuovi di sfruttamento ed anche di concorrenza tra le imprese;

questi fenomeni finiscono per verificarsi anche nelle aziende pubbliche, quale

la Fincantieri: ciò significa che stanno più o meno saltando tutti i meccanismi di controllo e contrattuali;

presso il cantiere navale di Ancona ogni giorno entrano centinaia di operai di aziende che operano in appalto, dieci-dodici ore al giorno di lavoro in condizioni di precarietà, a volte in assenza del rispetto degli obblighi contrattuali e delle garanzie di sicurezza; spesso ad alcuni di tali operai non è garantita neanche la mensa —:

se non intenda effettuare un'ispezione circa le condizioni di lavoro, contrattuali e normative nelle aziende operanti in appalto o in subappalto all'interno del cantiere navale di Ancona della Fincantieri;

se analoga ispezione non intenda effettuare anche negli altri cantieri della Fincantieri;

quale azione intenda intraprendere qualora le ispezioni effettuate mettessero in evidenza gravi inadempienze contrattuali e di legge. (5-03122)